

Considerazioni sullo “Schema di decreto legislativo recante disposizioni concernenti la revisione e l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di foreste e filiere forestali, in attuazione dell'articolo 5 della legge 28 luglio 2016, n. 154.”

Premessa

La bozza del cosiddetto “Testo Unico Forestale” si presenta piena di gravi vizi formali (perlopiù contraddizioni in merito alle misure di conservazione delle foreste e dell’ambiente naturale), pregiudizi (verso l’ambiente naturale e di categoria professionale) e imprecisioni scientifico-giuridiche che rischiano di pregiudicare il raggiungimento degli intenti stessi che la legge si prefigge tra gli scopi elencati. Come conseguenza di tali imprecisioni si potrebbe molto facilmente generare un allargamento rischioso delle maglie della tutela ambientale e del territorio ma anche della salute pubblica, rendendo più facile la distruzione dell’ambiente e nel contempo rendendo ancora più difficili i controlli ambientali sul corretto uso delle risorse naturali. Gli effetti delle norme presenti potrebbero quasi certamente andare contro ogni logica di tutela e valorizzazione del patrimonio forestale nazionale, senza assicurare “*la stabilità e il benessere delle generazioni presenti e future*” (di cui all’**Art.1**). Lo scenario peggiore dell’applicazione concreta di questo Testo così com’è formulato, potrebbe tranquillamente ritrovarsi nella distruzione totale e a catena dei boschi italiani, lasciando alle generazioni future ben poco del nostro patrimonio.

In generale la legge è ispirata da una indimostrata ideologia interventista che vede i boschi e gli alberi come mere coltivazioni agrarie; che vede nel bosco gestito la panacea di tutti i possibili mali della società, come una necessità metafisica, come se un bosco naturale non serva a nulla e come se i boschi non siano ecosistemi frutto di una evoluzione automatica e indipendente che avviene nel tempo! In realtà dietro questa irrealistica, parziale e anti-scientifica impostazione non possiamo non vedere il manifestarsi (volontario od ingenuo) di interessi concreti che, seppur legittimi, sono esclusivamente di parte e non coincidono con gli interessi generali della collettività. Interessi e maniere privatistiche e monetaristiche che ledono la sicurezza e la salute pubblica, la dignità dell’ambiente, e la stabilità del territorio: mortificando la professionalità della maggioranza degli agronomi, agronomi-forestali, contadini, pastori, paesaggisti, ecologi, tecnici, industriali, che verrebbero ridotti a meri tagliaboschi od inceneritori di biomasse forestali.

Inoltre, quella che viene definita filiera forestale, filiera agro-silvo pastorale, o filiera del legno in realtà rischia di essere una spirale distruttiva ed anti economica. Una spirale che secondo quanto previsto dalla proposta di legge, si reggerebbe parassitando facilitazioni e finanziamenti pubblici; e tramite l’urbanizzazione, il taglio e deforestazione che finanzierebbero a loro volta misure ed opere atte a garantire ulteriore urbanizzazione, taglio e deforestazione. Innescando processi deleteri e gravi per i boschi e l’ambiente e la salute pubblica e per l’assetto idrogeologico.

Le conseguenze dell’applicazione dei principi descritti nella proposta di legge possono essere immaginate come segue:

- incremento della fragilità di ecosistemi già deboli, che dovranno ulteriormente lottare contro il dissesto causato da tagli, incendi ed opere forestali consentite dal Testo Unico, mettendo in atto interventi emergenziali di messa in sicurezza ed opere idraulico-forestali;
- perdita di superfici naturali;

- aumento dell'inquinamento atmosferico a seguito delle opere dirette e indirette auspiccate dai punti delle proposte di legge come interventi forestali, sviluppo della filiera del legno e delle biomasse, operazioni forestali e trasporto del legname;
- urbanizzazione della montagna a causa della realizzazione di strade forestali ed infrastrutture che, facilitando gli spostamenti in ambiente boschivo, favoriranno la riedificazione o restauro di edifici, infrastrutture ed opere abbandonate;
- l'eliminazione di una elevata percentuale di boschi italiani, ovvero di almeno quell'attuale 40% generatosi da terreni abbandonati (ex coltivi e/o ex aree urbane);
- la riproposizione di vecchie e storiche problematiche (dissesto idrogeologico, disturbo, miseria, perdita di produttività e perdita di suolo) che hanno riguardato il passato e che ancora oggi si ripercuotono in parte nei territori interni, montani o cosiddetti marginali per le attività economiche. Questo prima che iniziative e norme adeguate cercassero negli anni di porre rimedi mediante vincoli, tutele, maggiori regole, controlli e con i famosi rimboschimenti realizzati a cavallo di più secoli.

Discussione nel merito dei singoli articoli controversi

Già dalle prime righe ci si accorge della superficialità che caratterizza la proposta di legge in questione, partendo dall'**Art 2** in cui le Finalità della Legge sembrano descrivere tutto ed il suo esatto contrario, rendendo molto difficile capire l'orientamento della legge stessa per via del testo troppo generico e vago.

L' **Art. 3** presenta lo stesso vizio di forma, contenendo definizioni talmente generiche da lasciare spazio ad interpretazioni quanto meno, troppo discrezionali.

Nell'**Art.4**, in maniera totalmente arbitraria e decisamente agghiacciante, si propone l'assimilazione a bosco delle opere compensative di cui all'Art 8.3-4. In parole semplici, questi due articoli danno la possibilità di compensare il taglio di un bosco attraverso la costruzione di opere per la "*valorizzazione socio-economica*" dei boschi stessi. In una definizione del genere potrebbero rientrare manufatti come baite, strade e briglie, ma anche di resort, piste da sci, parcheggi, discariche e quant'altro possa essere necessario al caso. Non si tratta di paure ipotetiche, infatti, in questi decenni in Italia abbiamo avuto centinaia di casi concreti in cui privati o enti pubblici hanno spacciato qualsiasi tipo di intervento come "valorizzazione", "conservazione" o "tutela ambientale" pur di poter giustificare qualsiasi tipo di opera o intervento da realizzare aggirando i vincoli e le norme vigenti, con relativo danno per l'ambiente. Insomma diverrebbe quindi più semplice poter realizzare od immaginare qualsiasi tipo di opera o manufatto che nulla ha a che fare con la tutela del bosco e dell'ambiente, ma che possa stimolare ulteriori appetiti speculativi od accontentare i locali allo scopo primario di estorcere loro più facilmente il legname e consentire i lavori utili alle ditte ed ai tecnici agronomi o forestali che se ne occuperebbero.

Sarebbe difficile altrimenti concepire come si possa ammettere che per compensare un danno ambientale si possa concedere una generica possibilità di creare ulteriori impatti. Magari con la scusante che saranno poi le Regioni od altre realtà locali a meglio definire questa problematica. L'unica conseguenza di una simile dinamica sarebbe una deriva devoluzionistica, andando peraltro così in contraddizione con le finalità di omogeneizzazione delle varie politiche locali ad oggi esistenti in materia forestale e paesaggistica e, soprattutto, con le competenze fissate dalla Costituzione che danno allo Stato il compito di definire i criteri minimi di tutela dell'ambiente.

Simili assurdità ritornano anche al comma **1, lettera f)** dello stesso articolo, in cui si arriva a considerare bosco anche le strade e pertinenze che lo attraversano. Ma di contro non si considerano o possono non considerarsi boschi le riforestazioni su suolo agricolo, i boschi naturali nati sui terreni ex coltivi o ex urbanizzati, come pure le strade, sentieri, ruderi e piste forestali riconquistate nel tempo dal bosco. Le strutture ed infrastrutture riconquistate dalla natura sono ambienti molto interessanti per un punto di vista ecologico, paesaggistico e storico culturale. Essi sono paesaggi molto suggestivi ove le antiche tracce della presenza umana restano incastonate nella natura che ritorna, mantenendo i valori del passato e assumendo quelli del presente: andando a definire il cosiddetto “paesaggio fossile”. La nuova legge forestale favorirebbe invece una transizione verso il cosiddetto “paesaggio dell'economia distruttiva” .

Proseguendo la lettura, troviamo ulteriori evidenze di come il Testo proposto, presenti degli elementi che possono entrare in contrasto addirittura con la normativa internazionale e le iniziative europee in materia ambientale ed agricola. Ad esempio, all’ art **5.1** vengono esclusi dalla definizione di bosco anche “*le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli anche a seguito dell'adesione a misure agro-ambientali o nell'ambito degli interventi previsti dalla politica agricola comune dell'Unione Europea*”(lettera **a**). Viene da chiedersi a questo punto cosa ne sarà di tutte le piantumazioni e dei rimboschimenti realizzati proprio con i fondi UE e allo scopo di ripristinare l'equilibrio ambientale su terreni generalmente esausti, spoliati, desertificati, in dissesto od inquinati. Questo aspetto viene ulteriormente esasperato alla lettera **b)** dello stesso comma, in cui addirittura si escludono dalla definizione di bosco anche le opere compensative previste dalla legge stessa (in quanto si tratta di impianti su superfici non precedentemente boscate) e questo potrebbe comportare tranquillamente una trasformazione del bosco in altro.

Nel comma seguente (**Art 5.2**) alle lettere **a)** e **c)** si arriva a non considerare bosco la maggior parte delle foreste italiane in quanto originatesi dall'abbandono colturale dei terreni agricoli. Non ponendo limiti temporali a tale definizione questo comma genera il paradosso per cui una foresta vetusta che sorge in un'area in cui secoli addietro si sia coltivato, possa non essere più considerata tale e quindi soggetta a taglio indiscriminato. Desta inoltre perplessità l'utilizzo della parola *meritevoli* che se fosse riferita alle *preesistenti attività agro-silvo-pastorali*, promuoverebbe ad esempio la rimozione dei boschi di neo formazione su tutte quelle aree terrazzate che hanno rappresentato una caratteristica essenziale dei paesaggi agrari nei territori collinari e montani. Questa tipologia di bosco si ritrova sui 2/3 del territorio nazionale. Si può dunque facilmente immaginare come il loro taglio o peggio la loro eliminazione e cambio di uso del suolo potrebbero rappresentare una ingente causa di dissesto idrogeologico, considerando che un terrazzamento abbandonato sia soggetto a distruzione se non mantenuto (e quindi coltivato o recuperato dal bosco) e che gli unici elementi che finora hanno potuto limitare od evitare lo scivolamento unitario a valle dei muretti e suoli terrazzati non più mantenuti sono stati proprio quegli alberi di cui si vorrebbe autorizzarne il taglio.

La nota in lettera **b)** appare totalmente irrazionale nell'escludere che una formazione di interesse rurale possa avere anche interesse forestale. Non prevedendo la definizione di bosco per tutte quelle aree inserite nel “*Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali*” (Art 5.2.b), il Testo porterebbe ad un ulteriore paradosso per cui un'area di altissimo pregio naturalistico, nonché di inestimabile valore storico-culturale, come il Bosco di Sant'Antonio nei pressi di Pescocostanzo (AQ), possa essere distrutta senza remore in quanto non più considerata bosco in quanto inserita in quel registro. Tutto ciò con buona pace dei nostri avi di epoca classica che lo consideravano una Foresta Sacra e intoccabile dedicata a Giove.

Anche in quest'articolo si evidenzia una confusione generale riguardo alcune definizioni. Cosa si intende per "*fatti salvi i territori già tutelati per subentrati interessi naturalistici*". I SIC/ZSC-ZPS rientrerebbero in tale categoria? Oppure solo le aree protette ex 394/91? Oppure entrambi? E le aree oggetto di tutela da parte di Piani (ad esempio, i Piani regolatori che spesso delimitano aree di tutela naturalistica) e Programmi? E le aree demaniali e private proposte alla tutela per iniziativa pubblica o privata? Se invece non ci fosse per forza bisogno di riferirsi ad aree già precisamente vincolate, o determinabili in altro modo, facendo riferimento ad un interesse naturalistico, allora sarebbe la totalità del territorio nazionale, rendendo già superata questa legge prima che possa essere attuata, poiché inutile e superflua.

Anche la **lettera c)** risulta sconcertante, andando a trattare con estrema superficialità un argomento controverso come la presenza di manufatti abbandonati all'interno di aree boschive, materia che potrebbe aprire a grandi speculazioni edilizie in aree in cui si siano instaurati degli habitat molto delicati e spesso di indubbio pregio naturalistico e storico-culturale. Sarebbe un po' come voler restaurare ogni resto archeologico che si trovi nel territorio per destinarlo a nuove strutture. Non sarebbe solo un danno ambientale, ma anche culturale, una eliminazione della memoria storica.

A partire dall' **Art 6** abbiamo una prima norma di stampo solo a prima vista dirigistico e volta al perseguimento di un non ben chiaro "bene comune" (cioè il malinteso concetto di gestione ultra-interventista sul bosco quando in realtà questo testo nasconde solo il soddisfacimento di interessi di alcune parti minoritarie della nostra società e, cioè, i soggetti che operano nel campo del profitto nella gestione forestale). Norma di stampo ultra-sovietico che per l'appunto entra palesamente in contrasto con concetti giuridici e costituzionali base come ad esempio quelli di proprietà privata e autodeterminazione dell'individuo nonché soprattutto con molteplici interessi generali quali la tutela della biodiversità, del paesaggio, la tutela della salute intesa come difesa dai rischi ambientali, anch'essi oggetto di tutela sia a livello costituzionale sia a livello dei Trattati internazionali. L'articolo in questione concede a Regioni e province autonome la possibilità di **sostituirsi** ai reali proprietari dei fondi in base anche a quanto previsto dall'**Art. 12**. In sintesi, qualora i proprietari di terreni che presentassero *rischi per l'incolumità pubblica e di instabilità ecologica dei boschi* (quest'ultima definizione è teoricamente amplissima, non ben definita e non si capisce bene da quale soggetto potrebbe essere certificata) o che in qualche modo si rifiutassero o non si accordassero sulle modalità di taglio, le Regioni e gli enti autonomi potrebbero coattivamente cedere le porzioni da tagliare a ditte esterne, lasciando poi al proprietario un tempo di 2 anni per poter raccogliere i frutti di tale taglio. Allo scadere di questi due anni i mancati frutti reclamati dai legittimi proprietari dei boschi tagliati, andrebbero a rimpinguare le casse regionali che potrebbero a quel punto usare questi soldi per qualsiasi opera, non necessariamente a compensazione del taglio. Magari proprio per finanziare ulteriori tagli o urbanizzazione dei boschi. Questo è ancor più grave se consideriamo che la norma si applica anche ai terreni cosiddetti *silenti*, quelli per cui non è possibile rintracciare un proprietario, e che diventerebbero semplice terreno di caccia per speculazioni edili, sulle biomasse e sulle altre possibili fonti di profitto rese possibili da questo testo. Secondo le norme vigenti finora, questi terreni potrebbero invece essere assunti dal demanio e lasciati alla libera evoluzione naturale in quanto proprietà "di tutti". Nel caos di questa norma rientrano anche i cosiddetti terreni "abbandonati" (vedi anche art. **7.11**) nei quali rientrano, secondo la norma (art.3) anche i fondi a 15 anni dall'ultimo sfollo/diradamento. Ora si capisce bene che una persona possa avere infinite motivazioni per decidere di non toccare un terreno, a cominciare da una scelta puramente estetica o culturale. Il concetto di abbandono risulta dunque essere relativo, poiché quel che potrebbe considerarsi abbandono per qualcuno, per altri potrebbe invece essere una modalità di gestione volontaria. Inoltre, come ampiamente noto in ambiente scientifico, un bosco vetusto e non gestito può

assolvere benissimo le funzioni ecologiche fondamentali per la tutela dei beni costituzionalmente protetti perseguendo gli interessi generali. Sulla base di questa definizione anche tutte le successioni secondarie verrebbero condannate al taglio.

Ma gli aspetti discutibili di questo articolo non terminano qui. Risulta infatti alquanto controversa anche la definizione di fitopatologie che possano comportare un taglio coatto o un esproprio. In molti casi fitopatie causate da funghi, microorganismi, insetti, rientrano nelle dinamiche naturali del bosco e possono addirittura riguardare specie che, seppur fitopatogene o xylofaghe, siano ritenute rare o addirittura protette a livello europeo o internazionale. Intervenedo con un taglio in tali casi si andrebbero a contraddire i principi di conservazione della natura ed ogni normativa ad oggi vigente su aree protette, boschi e siti afferenti alla Rete Natura 2000. Oltre al rischio di strumentalizzazione ed esagerazione di questo principio di rischio legato ad un problema fitosanitario (si potrebbe chiosare, se volessimo trasferire all'umano la supposta logica contenuta nel documento governativo che si dovrebbero uccidere i portatori di... raffreddore), si rischia di riproporre nel peggiore dei modi le dinamiche già attuate in passato per garantire la distruzione di impianti arborei presunti infetti.

Anche i **commi 5 e 9** dello stesso articolo oltre ad andare in conflitto con la normativa europea, rischiano di dare troppo potere alle ditte forestali, ai tecnici coinvolti negli interessi al taglio, a chi vuol tagliare per profitto e a chi si occupa della redazione dei piani di gestione, andando contro la tutela della biodiversità e delle dinamiche naturali e, quindi, degli interessi generali.

Inoltre il **comma 6** pone dei seri rischi di deregolamentazione, rendendo possibile la creazione di piste e strade senza il parere della sovrintendenza e andando a mortificare, tra le altre, la Legge sul Paesaggio del quale gli alberi ed i boschi sono parte fondamentale.

A conclusione di questo articolo nefasto troviamo il **comma 9** che assieme all' **art.7.3** evidenzia come la legge sia infarcita di una concezione del paesaggio boschivo meramente "agronomica aziendalista", pregiudicando completamente ogni altro aspetto di tipo ecosistemico, ecologico, paesaggistico, naturalistico, idrogeologico, nonché ludico-ricreativo, culturale e spirituale del bosco, non contemplando neppure gli aspetti di sicurezza del territorio e qualità della vita. L'impressione globale è quella di una sorta di colpo di mano di un centro di interessi agronomico-forestale che possa così divenire gestore oligarchico (e di parte) assoluto del bosco, del paesaggio, dell'ambiente agreste e dell'ambiente naturale, favorendo così gli interessi che portano ad incendiare le foreste, a fare attentati mafiosi contro chi controlla o denuncia i tagli, che portano a realizzare tagli illegali o irregolari, o che possano favorire la creazione di silenti centri di potere tra enti pubblici, mondo industriale del legno, delle biomasse e mondo della ricerca.

L' **Art 7.4** pone parziali limiti generici e sommari all'individuazione della problematica fitosanitaria nonché alla conservazione della natura nelle aree protette, andando però nel contempo a svantaggiare i boschi di particolare livello ecologico che non ricadono in aree protette. I boschi anche al di fuori delle aree protette potrebbero avere un elevato interesse ecologico se non venissero appunto sfruttati. Meritando magari con tempo di poter perfino essere definiti come area protetta. I boschi, allorquando non sfruttati raggiungerebbero certamente un elevato valore ecologico, biogeografico, paesaggistico, culturale, venatorio, ricreativo, spirituale, etc.

L'**Art 7.5** al **comma a** rivela non solo un'ulteriore ambiguità sulla definizione di "problema fitosanitario", ma afferma anche che *"è sempre vietata la pratica selvicolturale del taglio a raso dei boschi, fatti salvi gli*

interventi urgenti disposti dalle regioni ai fini della difesa fitosanitaria, del ripristino post-incendio o per altri motivi di rilevante e riconosciuto interesse pubblico, a condizione che sia assicurata la rinnovazione naturale o artificiale del bosco”. Inoltre viene messa in pericolo da questa norma anche la gestione dei boschi percorsi da incendio. Con una simile espressione si rischia così di istigare proprio gli stessi incendiari ad agire. E' universalmente riconosciuto, anche da leggi nazionali, che i boschi incendiati non dovrebbero mai essere toccati proprio per disincentivare pratiche dolose favorite appunto dalla possibilità di aggirare la normativa in merito, consentendo di porre in atto attività cosiddette di bonifica, pulizia, ripristino, messa in sicurezza, rimboschimento, legnatico, che possono troppo facilmente favorire distruzioni dolose da parte di chi è mosso da interessi particolari.

Il **comma c** dello stesso articolo presenta una delle tante affermazioni presenti nel testo di legge, prive di fondamento scientifico. Non si capisce infatti come i cedui e altri tipi di taglio possano garantire una migliore stabilità idrogeologica dei versanti rispetto ad un bosco vivo.

L' **Art. 7.7** risulta in contrasto con la salvaguardia dei paesaggi culturali in quanto si auspica che le regioni e le provincie autonome favoriscano la rinaturalizzazione degli imboschimenti artificiali senza considerare che queste formazioni possano essere anche rimboschimenti e non solo imboschimenti e ad ogni modo rappresentanti formazioni dall'importanza storico-culturale non trascurabile.

Non si capisce inoltre come il rilascio di piante ad invecchiamento indefinito, di necromassa in piedi o al suolo come prescritto giustamente da tale progetto di legge, possa non collidere con la problematica fitosanitaria già discussa in precedenza, e se l'aggiunta di questo periodo *“senza compromettere la stabilità delle formazioni forestali e la resistenza agli incendi”* possa essere una ulteriore norma pretestuosa per trovare modi e maniere di evitare il rilascio di alberi vetusti e necromassa. Inoltre non si definisce di che natura possa essere la necromassa (foglie cadute a terra, tonchi piccoli, tronchi grandi, ramaglie di scarto, rifili dei tronchi e altri scarti di lavorazione? Alberi fatti seccare appositamente? Cippato od altro trinciato di scarto? Alberi che erano già secchi o deperienti e quindi meno sfruttabili per il legnatico? Rifiuti urbani, speciali o industriali di tipo organico? O perfino mucche, cinghiali e pecore morte?).

L' **Art 7.11** viene in parte a chiarire il concetto di abbandono di cui si fa uso nella bozza di legge, ma non contempla l'opportunità per il proprietario di non fare uso del bosco per i motivi più disparati, lasciando intatti i dubbi sulla efficacia, legittimità e soggettività di queste misure.

Nell'**Art.8** sono contenute alcune delle norme più dannose per gli aspetti ecologici e naturalistici di boschi e foreste. Non solo vengono promosse, di fatto, tutte le opere di trasformazione del bosco, ad eccezione di pochi casi che sono peraltro normalmente lasciati alla discrezionalità di pochi uffici locali spesso di dubbia competenza. Inoltre le opere qui previste come compensazione rischiano di essere controproducenti per il benessere del bosco in quanto si dà la possibilità di compensare il taglio con la costruzione di opere dalle finalità più disparate. Ad esempio sono permesse a mo' di compensazione opere volte alla valorizzazione socio-economica dei boschi esistenti, con il rischio paradossale di avere il taglio di un bosco compensato dalla costruzione di una baita o di un centro benessere o di piste da sci o quant'altro di speculativo o che comunque non sia minimamente collegato alle esigenze naturalistiche o ambientali.

Del resto anche il **comma 4.a** dello stesso articolo rischia di essere un'agevolazione alla manomissione dell'ecosistema forestale e all'artificializzazione del territorio. Se a tal proposito si prevede che il miglioramento e il restauro del bosco possono avvenire solo dopo il taglio, perché utilizzare i fondi dei

risarcimenti per migliorare qualcosa che l'uomo stesso ha distrutto? Non basterebbe semplicemente evitare di distruggere? Stessa cosa vale per le opere da realizzarsi per la difesa idrogeologica e sistemazione idraulico forestale.

Il **comma 4.b** invece si rivela in contrasto con l' **art. 5.1** alla lettera **a** e non si capisce il perché di questa discrimina.

Andando avanti nel testo, troviamo ulteriori aggravii di questa situazione già di per sé critica. Il punto alla **lettera c)** indica che per mitigare l'impatto dato da un taglio si possano realizzare infrastrutture forestali che non sono in realtà al servizio del bosco ma al servizio di chi taglia il bosco (ad esempio le strade), mentre le infrastrutture funzionali alla difesa idrogeologica rischiano di essere solo delle opere di manomissione dell'ecosistema e del flusso naturale delle acque con ulteriore aggravio per il territorio e per le finanze pubbliche. D'altronde se per compensare ogni taglio costruiamo strade forestali, canalizziamo fondi valle e torrenti, con opere di difesa idrogeologica, finiremo per non avere più i boschi.

La lettura dell' **Art 8.4** alla lettera **d)** impone di ricordare ai promotori del Testo che la prevenzione degli incendi boschivi e dei rischi naturali antropici si può realizzare solo con mezzi adatti impedendo la deforestazione e l'urbanizzazione del suolo, nonché eliminando i rischi speculativi per mano degli incendi.

L' **Art 8.6** permetterebbe ai portatori di interesse al taglio di poter compensare anche monetariamente i danni fatti, disincentivando il rispetto delle norme e il buon senso, andando a favorire i grandi interessi delle grandi compagnie, a scapito dei piccoli proprietari nelle piccole realtà locali, che tagliano ad uso personale. Le Regioni e le province autonome potrebbero inoltre utilizzare questi soldi per provocare altri impatti come compensazione.

Per quanto riguarda le cosiddette compensazioni, non prevedere delle quote minime (in termini di superficie di intervento, ad esempio) per tutto il territorio italiano, lasciando eventuali approfondimenti alle regioni e province autonome farà segnare un vero caos con una disparità di trattamento anche tra regioni limitrofe (basti pensare a quanto accaduto sui canoni per le concessioni minerarie per le acque minerali!). A parità di bene (ad esempio, un ettaro di faggeta a ceduo) lo stesso soggetto dovrà magari compensare in maniera diversa, quando il servizio ecosistemico svolto da quella porzione di bosco è del tutto simile tra regioni diverse. Quindi è sbagliato il principio avendo a che fare con entità naturali e non con azioni di borsa valori, il cui valore cambia ogni mattina.

Avviandoci verso la conclusione dell'analisi di questa proposta di legge a nostro avviso superficiale, dannosa e inattuabile, troviamo l'**Art 9**. In esso è contenuta una sorta di incentivo alla realizzazione di strade e altre infrastrutture forestali, cosa che in moltissime altre Nazioni e in molte regioni italiane, viene ampiamente scoraggiata anche perché, a mero titolo di esempio, è notoriamente il veicolo di introduzione nel bosco di specie alloctone ed invasive che oggi costituiscono uno dei principali problemi ecologici dei boschi italiani ed europei nonché fonte di frammentazione ecologica, e possibilità di transito per bracconieri (come ampiamente dimostrato in una vasta letteratura scientifica, in particolare per quello che riguarda il Nord America), discariche abusive, incendiari ed altre forme di illegalità e degrado. Tale dinamica indica ancor di più quanto questa proposta di legge anziché apportare innovazione all'Italia rischi di relegarla ancor di più a fanalino di coda in Europa, dietro a nazioni che da tempo hanno trovato un compromesso efficace tra benessere socio-economico e salvaguardia delle risorse naturali. Le infrastrutture forestali del resto,

essendo un fattore di disturbo della fauna e della continuità ecosistemica del bosco, non possono essere assolutamente considerate al servizio del bosco stesso ma solo di chi lo taglia.

Anche nell'Art. 10 sono contenute numerose norme che possono favorire eccessivamente le attività di esbosco a pregiudizio delle attività di conservazione della natura proprie alle regioni e alle province autonome.

Il comma 2 dell' Art.11 invece, rimuovendo ogni tipo di vincolo alla raccolta di prodotti non legnosi, può aprire la strada a speculazioni commerciali che andrebbero a discapito tanto degli ecosistemi (che rischierebbero così di essere totalmente spoliati di importantissimi elementi) quanto delle comunità rurali che storicamente utilizzano questi prodotti, per lo più in maniera razionale, consapevoli del fatto che la distruzione totale di un bene raramente ne garantisca future raccolte. Sarebbe invece auspicabile una più organica regolamentazione di questo tipo di raccolta mediante la creazione di appositi disciplinari che vadano a favorire i piccoli raccoglitori residenti, specialmente per l'uso personale.

L' art. 12, già discusso in precedenza, rivela tutti quegli aspetti di stampo ultra-sovietico già sottolineati, riguardo alla possibilità data agli enti pubblici di espropriare o realizzare tagli coatti sui terreni privati o silenti. Queste opportunità vengono inoltre date in virtù di finalità poco definite e suscettibili di interpretazioni utilitaristiche, come ad esempio il concetto nebuloso di "valorizzazione funzionale". Funzionale a chi e cosa non è dato sapere. Certo può essere un cavallo di Troia per poter tagliare ovunque e favorire interessi privati o distruzione.

L'art. 16 si manifesta come un mero elenco di correzioni su altra legge, molto macchinoso e difficoltoso da interpretare. Andrebbe decisamente studiato meglio per capirne finalità ed effetti.

Conclusioni

In conclusione **questa legge appare totalmente sbilanciata verso una visione agro-silvopastorale del bosco, a discapito della sua connotazione di bene ambientale e fondamentale per le collettività locali e per il Pianeta intero**, facendo passare il concetto di foresta come mero insieme di alberi ove tutto debba fare reddito a pena di essere eliminato, ignorandone così, tra le tante, la funzione ecologica e naturalistica.

Questa proposta di legge rischia di aumentare le disuguaglianze tra enti locali, dato che la genericità di molti punti viene motivata demandando specifiche maggiori agli enti locali.

Il Testo è contraddittorio in molti punti e in pratica demanda il controllo di tutto ad un unico organismo, l'"Osservatorio Nazionale del Paesaggio Rurale" a scapito delle sovrintendenze, del mondo delle aree protette etc. in maniera quasi assolutistica. Allontanando la gestione del territorio e delle foreste dalla collettività verso una unità monolitica eccessivamente sbilanciata verso una visione troppo agronomica e produttivistica del territorio. **E' vero che ulteriori incentivi e facilitazioni alla filiera del legno e delle biomasse potrebbero portare nuovi posti di lavoro, ma nel contempo va considerato che essi potrebbero altrettanto facilmente aumentare l'inquinamento, il dissesto, l'antropizzazione del territorio e la perdita di un bene comune da condividere. SE le agevolazioni pubbliche in questo campo venissero dirottate verso servizi pubblici (scuole, manutenzione delle strade, ospedali, etc) e politiche sociali, sarebbero garantibili altrettanti posti di lavoro, con ulteriore beneficio per la società e senza le controindicazioni date dal bruciare biomasse e tagliare i boschi.**

I boschi valgono in quanto tali e in base alle funzioni ecosistemiche che realizzano. Non hanno bisogno di essere manomessi o tagliati per essere valorizzati e risultare utili alla collettività.

Gli aspetti aberranti del Testo sono davvero numerosi. Ad esempio ogni manomissione e distruzione del patrimonio boschivo può essere risarcita mediante opere che possano aumentare il disturbo antropico o diminuire la superficie forestale. Ancora, tra le foreste di valore culturale non sono state inserite le pinete e tutti quei rimboschimenti che mostrano grande valore ecologico, idrogeologico e storico-culturale. Ci si preoccupa del ritorno del bosco e del recupero delle superfici coltivabili od urbanizzabili e non ci si preoccupa altrettanto della buona struttura e naturalità del territorio che da solo esplica le funzioni che altrimenti devono essere realizzate artificialmente mediante opere pubbliche, con conseguente dispendio di risorse pubbliche che potrebbero servire invece nel mantenere associazioni, ospedali, strade, scuole. Garantendo la stessa occupazione che potrebbero garantire le filiere del legno o delle biomasse ma senza avere gli effetti collaterali generati da tali filiere.

Insomma le preoccupazioni sullo stato delle foreste e sulla deforestazione sembrano preoccupare alcuni settori solo quando si tratta di boschi lontani ove non vi siano interessi diretti, come l'Amazzonia o il Borneo, mentre tutto cambia e diviene opposto se le foreste sono le nostre o quelle dove si abbiano diversi interessi economici in ballo.

Viene in sintesi favorita la deforestazione e la dissodamento della stragrande maggioranza del territorio italiano, contravvenendo ad ogni buona norma, ogni buon senso, nonché a moltissime norme comunitarie che vedono boschi e foreste come elementi fondamentali per la conservazione della biodiversità del Pianeta, nonché per la lotta al cambiamento climatico. Sfida questa, che se dovesse ulteriormente aggravarsi come già si prevede, porterebbe localmente a situazioni di invivibilità tali da impedire anche quello stesso sviluppo economico e sociale che la proposta di legge si prefigge di favorire.

Un altro limite della proposta di legge, più volte sottolineato nel precedente discorso, è rappresentato dalla presenza di termini e definizioni addirittura inesistenti, come quando si parla di intervenire per far fronte all'"INSTABILITÀ ECOLOGICA" o al "degrado ambientale". Chi può definire le situazioni di instabilità e degrado? Secondo quali principi? Quindi se c'è una stradina nel bosco dove le coppiette si comportano male buttando qualcosa oppure se vandali riempiono di rifiuti un bosco può essere anche una scusa per radere il bosco a zero (visto che in questi decenni spesso abbiamo sentito dire che le colate di cemento erano utili per risolvere "il degrado"). Senza parole, la riforma della 394/91 era un gioco da pivelli, l'unico gesto serio possibile è prenderla e gettarla nel cestino (per il riciclo della carta).

Necessariamente bisogna riportare anche un'ultima nota dolente: il Testo ignora completamente alcune realtà produttive all'avanguardia a livello internazionale perché improntate alla gestione sostenibile delle risorse naturali. Il riferimento è a tutte le pratiche di agroforestry, landscaping e creazione di Food-Forest, che si prefiggono l'obiettivo di rendere un bosco produttivo in maniera totalmente rispettosa delle sue caratteristiche ecologiche, nonché di rinaturalizzazione di superfici e di restauro ambientale per costituire ed ampliare habitat di interesse naturalistico, diminuire il rischio idrogeologico ed aumentare la capacità disinquinante del territorio.

Inoltre il testo si pone con eccessivo rigore e pregiudizio contro i sistemi caratterizzati da specie non native che potrebbero risultare ugualmente vantaggiosi, se definiti in contesti ed usi adeguati. Obbligando il

paesaggio all'omogeneizzazione delle forme, degli usi, e dei tipi forestali secondo il gusto personale dei redattori di questo progetto di legge.

Questa legge sopravvaluta una concezione produttivistica e agronomica del paesaggio, dell'ambiente e delle foreste, tralasciando eccessivamente le concezioni ecologiche, zoologiche, geografiche, paesaggistiche, naturalistiche, sociali, artistiche, estetiche e culturali.

Se questo Testo venisse promulgato nella forma attuale, l'Italia perderebbe ancora una volta una concreta opportunità di sviluppo sia economico che socio-culturale, venendo condannata ancora una volta ad essere il Paese in cui gli interessi privatistici di pochi e la speculazione sui beni patrimonio della collettività, siano favoriti a scapito delle piccole comunità e di chi si batte quotidianamente per una migliore qualità della vita in zone profondamente depresse e in via di un sempre maggiore spopolamento. Questo ancora peggio, quando abbiamo già leggi forestali regionali migliori e più funzionali che potrebbero essere prese ad esempio così come le leggi di tanti altri oculati Paesi europei. A ben dire qualunque legge o proposta rischia facilmente di essere migliore, meno pretestuosa e meno faziosa, di quella in oggetto.

23.02.2018

Comitato TerrA – Territori Attivi

SOA – Stazione Ornitologica Abruzzese